



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 29/07/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA

SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2020

L'anno **2020**, addì **29** del mese di **Luglio** alle ore **20.45**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito in Video Conferenza il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente CC Cataldo Davide, a seguito di convocazione in data 23/07/2020 prot.n. 18711.

Intervengono i signori:

N. Ordine	Nominativo	Presente
1	Pellicini Andrea	SI
2	Frulli Laura	SI
3	Casali Alessandro	NO
4	Franzetti Caterina	SI
5	Castelli Piermarcello	SI
6	Miglio Alessandra	SI
7	Ronchi Simona	SI
8	Ballinari Giovanna	SI
9	Baldioli Alberto	SI
10	Cataldo Davide	SI
11	Rossi Marco	NO
12	Contini Mario	SI
13	Compagnoni Franco Domenico	SI
14	Nogara Enrica	SI
15	Petrota Giovanni	SI
16	Taldone Giuseppe	SI
17	Agostinelli Pietro	NO

Pertanto, presenti n. **14**, assenti n. **3**.

Partecipa l'Assessore non Consigliere SGARBI DARIO.

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative Il Segretario Generale **PIETRI ANTONELLA ANNA**.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO:	APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2020
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 738, della legge n. 160 del 2019 (Legge di Stabilità 2020) dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780, della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, ferme restando quelle riguardanti la TARI;

VISTO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14/03/2019, sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota del 10,6 per mille per i fabbricati diversi dall'abitazione principale;
- 2) aliquota del 10,6 per mille per le aree edificabili;
- 3) aliquota del 6 per mille per le abitazioni principali di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che, con la stessa deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14/03/2019, è stata deliberata per l'anno 2019 la detrazione di imposta pari ad Euro 200,00 a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari al 5 per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla dell'1 per mille o diminuirla sino all'azzeramento;
- al comma 749, che la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 è pari ad Euro 200,00;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge n. 557 del 1993 (categoria catastale D10) è pari all'1 per mille ed i Comuni possono ridurla sino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021 l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari all'1 per mille ed i Comuni possono aumentarla al 2,5 per mille o diminuirla sino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari all'8,6 per mille, di cui la quota del 7,6 per mille è riservata allo Stato ed i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla sino all'azzeramento;

VISTO che, per raggiungere l'equilibrio e garantire l'erogazione dei propri servizi, il Comune ha la necessità di introitare a titolo di gettito IMU 2020 un importo pari a previsti Euro 3.765.000,00, al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (c.d. FSC), pari per l'anno 2020 a previsti Euro 1.145.000,00;

CONSIDERATO che, dalle stime effettuate dal Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente, relativamente all'IMU dell'anno 2020, può essere soddisfatto adottando la stessa politica fiscale IMU attuata nell'anno 2019, con l'adozione delle stesse aliquote approvate nell'anno 2019, adottando le seguenti aliquote per l'anno 2020 relativamente ai seguenti immobili:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 (le c.d. abitazioni di lusso) e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille (con detrazione fissa di Euro 200,00 stabilita dal comma 749 della Legge di Stabilità 2020);
- fabbricati rurali ad uso strumentale (categoria catastale D10): aliquota pari allo 0 (zero) per mille; nell'anno 2019 tali fabbricati erano esenti per legge mentre per l'anno 2020 possono essere esentati

dall'Ente, procedendo, come previsto dal disposto del comma 750 della Legge di Stabilità 2020, con l'azzeramento dell'aliquota base dell'1 per mille prevista dallo stesso comma 750;

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0 (zero) per mille; nell'anno 2019 tali fabbricati erano esenti per legge mentre per l'anno 2020 possono essere esentati dall'Ente, procedendo, come previsto dal disposto del comma 751 della Legge di Stabilità 2020, con l'azzeramento dell'aliquota base dell'1 per mille prevista dallo stesso comma 751;
- fabbricati classificati del gruppo catastale D, ad eccezione della categoria catastale D10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- aree edificabili: aliquota pari al 10,6 per mille;
- altri fabbricati non citati nei precedenti punti (escluse le abitazioni principali non di lusso, accatastate nelle categorie catastali dalla A/2 alla A/7 ed esenti per legge): aliquota pari al 10,6 per mille;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di approvazione”*;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dispone che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019, che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 28 febbraio 2020, che ha differito al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022;
- l'art. 107 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che le aliquote, le tariffe ed i regolamenti dei tributi comunali hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto ad inserire il testo del regolamento, il testo della deliberazione di approvazione delle aliquote e delle tariffe, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano i regolamenti, le aliquote e le tariffe vigenti nell'anno precedente;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13/05/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espressi dal Segretario Generale, in assenza del Dirigente ad interim dell'Area Amministrativa, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

UDITI la relazione dell'Assessore Dario Sgarbi, l'intervento del Consigliere Enrica Nogara e l'intervento conclusivo dell'Assessore Dario Sgarbi, tutti integralmente riportati nel testo allegato al presente atto quale parte integrante;

CON voti 10 favorevoli, 2 contrari (Consiglieri Enrica Nogara e Giovanni Petrotta) e 2 astenuti (Consiglieri Franco Domenico Compagnoni e Giuseppe Taldone), espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 (le c.d. abitazioni di lusso) e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille (con detrazione fissa di Euro 200,00 stabilita dal comma 749 della Legge di Stabilità 2020);
- fabbricati rurali ad uso strumentale (categoria catastale D10): aliquota pari allo 0 (zero) per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0 (zero) per mille;
- fabbricati classificati del gruppo catastale D, ad eccezione della categoria catastale D10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- aree edificabili: aliquota pari al 10,6 per mille;
- altri fabbricati non citati nei precedenti punti (escluse le abitazioni principali non di lusso, accatastate nelle categorie catastali dalla A/2 alla A/7 e le relative pertinenze esenti per legge): aliquota pari al 10,6 per mille.

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

3. DI DARE ATTO che il gettito IMU previsto per l'anno 2020, derivante dalla presente deliberazione, ammonta ad un importo pari a previsti Euro 3.765.000,00, al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (c.d. FSC), pari per l'anno 2020 a previsti Euro 1.145.000,00.

4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge di Stabilità 2020, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto ad inserire il testo della presente deliberazione, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale e che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

5. DI PUBBLICARE altresì i medesimi atti sul proprio sito Internet istituzionale www.comune.luino.va.it per dare adeguata pubblicità delle nuove disposizioni in tema di tributi locali.

IL Presidente CC

Cataldo Davide

IL Segretario Generale

PIETRI ANTONELLA ANNA



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 24**

Ufficio Proponente: **Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2020**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/07/2020

Il Responsabile di Settore
antonella pietri

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/07/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
antonella pietri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CATALDO DAVIDE;1;8941490
PIETRI ANTONELLA;2;15330356